

# CAMERA DEI DEPUTATI Doc. X N. 2

## PROPOSTE DI MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO

PRESENTATE DALLA

### GIUNTA DEL REGOLAMENTO

COMPOSTA

del Presidente della Camera dei Deputati Leone Giovanni, *presidente*  
e dei deputati: Bonino, Bozzi, Bucciarelli Ducci, Caprara, Corona Achille, Laconi, Roberti,  
Tesouro, Tozzi Condivi e Dominedò, *relatore*

*Presentata alla Presidenza della Camera il 9 dicembre 1958*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Al fine di tendere verso una possibile uniformità delle norme regolamentari in entrambe le Camere, assume particolare rilevanza il problema del voto finale sui progetti di legge. Voto che al Senato è normalmente espresso per alzata e seduta (articolo 76), salvo richiesta di 10, 15 o 20 senatori rispettivamente per la divisione, l'appello nominale o lo scrutinio segreto, nel mentre alla Camera il voto stesso è dato per scrutinio segreto (articolo 93).

Si deve notare anzitutto che la Costituzione non pone alcun obbligo in materia, a differenza dello Statuto il quale invece prescriveva lo scrutinio segreto per il voto finale (articolo 63): e ciò in conseguenza della particolare natura dell'ottriato ordinamento albertino. Va altresì considerato che lo scrutinio segreto risulta ignoto agli altri ordinamenti democratici, primi fra tutti quelli inglese, francese e statunitense.

L'attuale persistenza dell'obbligo dello scrutinio segreto nel Regolamento della Camera discende dal fatto che tale Regolamento è sostanzialmente quello medesimo del 1848, modellato sullo Statuto, salvo le modifiche apportatevi nel 1850, nel 1863, nel 1868, nel 1878, nel 1920, nel 1920-22 ed infine nel 1948-53. E ciò mentre il Senato, organo costituzionalmente rinnovato, ha elaborato nel 1948 un

nuovo Regolamento, il quale, se nelle sue grandi linee riecheggia quello della Camera, tuttavia se ne discosta sensibilmente nella disciplina di taluni istituti, di quelli soprattutto che si riferiscono ai mutamenti di struttura introdotti dalla Costituzione.

Si potrebbe osservare che il sistema in vigore al Senato per il voto finale risponda solo apparentemente al precetto costituzionale di cui all'articolo 64, dato che tale norma pone le due concomitanti condizioni che sia presente alla deliberazione la metà dei componenti della Assemblea e che la deliberazione sia adottata a maggioranza dei presenti. Non sarebbe invero difficile affermare che la prima condizione possa essere considerata non conciliabile con un voto finale dato per alzata e seduta, nel corso del quale non è infatti implicita la constatazione del numero legale.

Va tuttavia chiarito che già per antica consuetudine il Parlamento italiano — a differenza per esempio di quello francese — suole ricorrere all'espedito della presunzione di esistenza del numero legale: e ciò anche nel regime dello Statuto albertino, in presenza dell'articolo 53, il quale pure prescriveva l'obbligo della presenza della metà più uno dei componenti delle Camere per la validità delle deliberazioni. Espedito che non con-

trasta con la lettera della Costituzione, in quanto la presunzione è *juris tantum* e cioè valida fino a prova contraria: fino a quando, in sostanza, non venga meno l'unanimità tacita su cui essa poggia e non sia avanzata espressa richiesta di verifica, secondo quanto il Regolamento prevede.

Ciò accade, del resto, alla stessa stregua di quanto si verifica per altri precetti regolamentari, derivanti dalla Costituzione per via di ricezione normativa e sempre afferenti agli *acta interna corporis*: così ad esempio per quello relativo all'obbligo della maggioranza assoluta per l'adozione del Regolamento (articolo 64 della Costituzione), precetto che alla Camera può essere ottemperato soltanto su richiesta da parte di un Capo Gruppo o di 10 deputati (articolo 15 del Regolamento),

mentre la Costituzione non prevede tale possibilità e si limita a stabilire il requisito della detta maggioranza qualificata; la cui presunzione, pertanto, fondata sul tacito consenso, ha valore finché non ne sia richiesta espressamente la verifica.

Per questi motivi la Giunta del Regolamento ha ritenuto di poter proporre le unite modificazioni dell'articolo 93, che il Vostro relatore sottopone all'approvazione della Camera, non senza aggiungere che attraverso di esse si mira a conciliare l'esigenza di responsabilità che la democrazia comporta con la opportunità di tener conto di una tradizione ormai consolidata nella storia del Parlamento italiano.

DOMINEDÒ, *Relatore.*

## TESTO ATTUALE

### ART. 93.

Il voto finale sui progetti di legge si dà a scrutinio segreto.

Gli altri voti si danno per alzata e seduta eccettoché dieci deputati chiedano la votazione per divisione nell'Aula, quindici la votazione per appello nominale, venti la votazione a scrutinio segreto.

La domanda deve essere formulata al momento in cui il Presidente, chiusa la discussione, dichiara doversi passare ai voti, e prima che egli abbia invitata la Camera a votare per alzata e seduta.

Non è necessario che la domanda sia fatta per iscritto quando il deputato proponente chieda che il Presidente interroghi la Camera per verificare se la proposta di votare per divisione nell'Aula, per appello nominale o per scrutinio segreto sia appoggiata dal numero di deputati richiesto per ciascuna.

Il Presidente, in tal caso, interrogherà la Camera prima che si proceda alla votazione.

Nel concorso di diverse domande, quella dello scrutinio segreto prevale su tutte le altre; quella dell'appello nominale prevale sulla domanda di votazione per divisione nell'Aula.

## TESTO PROPOSTO

### ART. 93.

Il voto finale sui progetti di legge si dà per alzata e seduta, a meno che il presidente di un Gruppo parlamentare o dieci deputati non chiedano lo scrutinio segreto.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*